

pieno titolo. Comunque, anche in Commissione giustizia se ne è parlato approfonditamente con il contributo di tutti (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Raisi. Ne ha facoltà.

**ENZO RAISI.** Signor Presidente, trovo un po' bizzarro l'intervento di alcuni colleghi che mi hanno preceduto e, in particolar modo, quello dell'onorevole Leoni, il quale ha affermato che nella passata legislatura ha votato a favore dei centri di accoglienza temporanea, che però avevano un altro significato. Allora come oggi, il significato è quello di — lo dico fra virgolette — « parcheggiare » temporaneamente le persone per verificare se abbiano o meno il permesso di soggiorno, e quindi di fatto privare della libertà di movimento: allora come oggi, nulla è cambiato in questo senso.

Se vi è un problema di qualità all'interno di questi centri di accoglienza, credo che questo vada verificato. Cito l'esempio di Bologna, dove c'è un centro di accoglienza che ho visitato più volte, seguito dalla Croce rossa — che voglio qui ringraziare pubblicamente per l'ottimo servizio che offre —, dove gli *standard* di qualità dei servizi offerti a coloro che sono detenuti al suo interno sono di livello altissimo. Pertanto, ognuno ha la propria esperienza. Bologna, grazie a Dio, ha un centro di accoglienza eccezionale da questo punto di vista. Se poi vi sono problemi, vanno verificati i tipi di servizi che vengono offerti, ma non ho capito cosa sarebbe cambiato rispetto agli anni passati: prima erano luoghi deputati a fermare persone delle quali andava verificato se avessero il diritto di permanere nel nostro paese, e oggi è la stessa cosa.

Questo cambiamento della sinistra sui centri di accoglienza temporanea mi sembra un po' strumentale. Mi meraviglio che ciò avvenga anche da parte di una persona sicuramente molto attenta su questi temi come l'avvocato Leoni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

**MICHELE SAPONARA.** Signor Presidente, mi ricollego a quanto detto dal collega Messa. I due ultimi emendamenti sono superflui e sono stati trattati in modo demagogico e addirittura terroristico.

**MARCO BOATO.** Terroristico è eccessivo!

**MICHELE SAPONARA.** In altre parole, mi dispiace che uno di questi emendamenti sia stato sottoscritto anche dal collega Sinisi, che è un giurista, come anche il collega Boato.

Infatti, si è voluto far credere a chi non è pratico degli aspetti di legge, che un povero clandestino viene trascinato in giudizio senza un interprete, senza che sappia minimamente di cosa si tratti. Allora, ricordo che si applica l'articolo 111 della Costituzione e che si tratta di una norma di carattere generale votata all'unanimità, ma richiamo anche l'articolo 143 del codice di procedura penale, il cui comma 1 reca: « L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta sino a prova contraria per chi sia cittadino italiano ».

Ma aggiungo che, nell'esperienza di tutti i giorni, anche quando uno straniero conosce bene la lingua italiana il giudice nomina ugualmente un interprete.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* ..... 415  
*Maggioranza* ..... 208  
*Hanno votato sì* ..... 183  
*Hanno votato no* .. 232).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio rispondere brevemente alle osservazioni del collega Messa. Mi rendo conto di essere stato in precedenza un po' frainteso. Tento di chiarire con un esempio.

Se una persona viene arrestata (come nell'esempio citato in precedenza) in flagranza di reato, la legge prevede che sia immediatamente tradotta presso un istituto penitenziario. Si tratta di una scelta anche di garanzia per il soggetto, che così viene sottratto alla sfera della potestà delle Forze di polizia per essere posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con la disposizione che intendiamo sopprimere, le persone imputate nei procedimenti comunque sono immediatamente tradotte presso gli istituti penitenziari, dove sono anche garantite rispetto all'influenza delle Forze di polizia. Per gli stranieri, invece, decorrono 48 ore nell'ambito del procedimento di convalida; ma se tale convalida non è necessaria perché il tempo di trattamento è inferiore a 48 ore, il procedimento può definirsi in qualunque luogo.

È proprio tale dizione che ci preoccupa; con l'indicazione di qualunque luogo può intendersi una caserma, un luogo indefinito, un edificio scolastico. Non voglio assolutamente fare del terrorismo con le mie obiezioni, ma intendo aprire un dialogo, e ringrazio i colleghi che aprono questo dialogo con me. Ricordo che per qualunque luogo può intendersi anche uno stadio; e sappiamo bene cosa evochi questo luogo per tutti noi in termini di rispetto delle libertà e delle garanzie democratiche!

Per tale motivo, riteniamo che i periodi settimo e ottavo del comma 1, capoverso

5-bis, dell'articolo 1 debbano essere soppressi. I centri di permanenza temporanea, oggi degradati ed indecenti, costituiscono comunque un luogo di garanzia per quei presidi democratici che noi stessi abbiamo voluto e previsto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
 PIER FERDINANDO CASINI (*ore 18,50*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Condivido le dichiarazioni equilibrate del collega Sinisi. Mi preme però replicare brevemente, con spirito di dialogo ma stigmatizzandola, ad un'espressione utilizzata dal collega Saponara, in genere molto equilibrato. Egli ha affermato che abbiamo fatto del terrorismo. Non sono d'accordo, collega Saponara, e mi dispiace che lei abbia taciuto finora ed abbia preso la parola solamente adesso, sbagliando peraltro il riferimento all'emendamento. Non si trattava più dell'emendamento in materia di interpreti; stavamo esaminando gli emendamenti Mascia 1.8, prima, ed adesso l'emendamento Mascia 1.9. E, comunque, di terrorismo non vi è proprio nulla.

Tali emendamenti riguardano un periodo dell'articolo 1 del provvedimento in esame che dispone come segue: « In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili ».

Quindi, siamo nella situazione in cui si dispone, a mio parere, anche in questo caso non rispettando le garanzie costituzionali, che devono valere sia per gli italiani che per gli stranieri, come la Corte costituzionale ha più volte ribadito. Voteremo tra poco un emendamento al capoverso 5-ter e vedremo che il giudice di

pace emanerà i suoi provvedimenti esercitando il suo mandato all'interno delle questure e con le risorse disponibili, che verranno fornite in questo caso dal Ministero dell'interno; e addirittura in tale caso ciò potrà avvenire in un luogo indefinito. Infatti, non viene definito tipologicamente di quale luogo si tratti, ma si lascia un margine di arbitrio, che francamente noi riteniamo costituzionalmente inaccettabile, soprattutto dal punto di vista delle più elementari garanzie di tutela della persona umana.

Se questo, amico e collega Saponara, è fare terrorismo, io le consiglierei in futuro di polemizzare tutte le volte che vuole, perché sa quanta amicizia e rispetto io abbia per lei, ma di non usare un termine che non si adatta né alla questione dell'interprete, su cui si può discutere, né a quella che invece adesso stiamo discutendo, che con l'interprete non c'entra nulla, ma che tratta del luogo in cui viene definito il procedimento. Dire che può essere definito « in qualunque luogo » è un tipo di ipotesi normativa che francamente (tra poco non sarà più un'ipotesi ma una norma di legge, anche se mi auguro che presto venga definita incostituzionale dalla Corte costituzionale), in base addirittura all'articolo 2 della nostra Costituzione (neanche agli articoli 3, 13 o 24), che riguarda i diritti inviolabili dell'uomo, noi non possiamo accettare.

Per questo motivo, invito a votare a favore dell'emendamento Mascia 1.9.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e Votanti ..... 421*  
*Maggioranza ..... 211*  
*Hanno votato sì ..... 181*  
*Hanno votato no .. 240).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e Votanti ..... 416*  
*Maggioranza ..... 209*  
*Hanno votato sì ..... 179*  
*Hanno votato no .. 237).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e Votanti ..... 403*  
*Maggioranza ..... 202*  
*Hanno votato sì ..... 174*  
*Hanno votato no .. 229).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 1.26.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

**CARLO LEONI.** Signor Presidente, il collega Messa, molto garbatamente e con argomentazioni che hanno attratto la mia attenzione, parlava, giustamente, del giudice di pace come di un giudice terzo, che deve assicurare questa sua terzietà.

Collega Messa, di che cosa stiamo parlando in questo momento? Stiamo esaminando un emendamento che mira ad abrogare la disposizione che afferma che le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo. Il giudice di pace, che dovrebbe assicurare la sua terzietà e che

dovrà pronunciarsi su un provvedimento della questura, sarà, cioè, ospitato in questura. Non appaia a nessuno, né a lei né agli altri colleghi che di queste cose se ne intendono molto più di me, una questione di lana caprina; ma il fatto che il giudice, oltreché ad essere imparziale, debba anche apparire imparziale è uno dei principi sacri della nostra giurisdizione.

Ebbene, tutto farà questo giudice di pace, ospitato in questura, che dovrà pronunciarsi su provvedimenti della questura, tranne che apparire imparziale — questo lo capiscono tutti! —, oltre a mettere nel conto la possibilità di condizionamenti per una scelta del genere.

Allora, cosa dice esattamente il vostro testo? Si riconosce il fatto che, a differenza dei giudici ordinari, i giudici di pace, soprattutto in alcune zone del paese più investite dal fenomeno della immigrazione clandestina, non avranno la strumentazione necessaria per occuparsi dei provvedimenti sui quali esprimere il loro giudizio di convalida; e quindi, come risolvete voi questo problema?

Lo risolvete stabilendo che ci penseranno le questure, cioè l'autorità di pubblica sicurezza che ha emesso il provvedimento sulla cui convalida il giudice di pace dovrà pronunciarsi come terzo imparziale.

Credo che la soluzione che proponete sia tale da far sobbalzare chiunque creda nei valori dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura, soprattutto perché, nel caso di specie, vengono in rilievo provvedimenti relativi alla libertà personale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

**MARILDE PROVERA.** Signor Presidente, come ci è stato ricordato poco fa dal collega Sinisi, contrariamente a quanto avviene nel caso di arresto, per così dire, ordinario, qui siamo di fronte ad una forma di detenzione che non è disposta a garanzia di colui che è « trattenuto », ma che, al contrario, lascia permanere tutti gli

elementi di rischio a tale situazione connessi. Se a ciò aggiungiamo quanto previsto dal comma 5-ter di cui ci stiamo occupando, ci accorgiamo che, come ha precisato poc'anzi il collega Leoni, le garanzie e le possibilità di difesa della persona — ristretta in un luogo non familiare ed anzi ostile ed in una condizione di subordinazione psicologica oltre che fisica — sono davvero molto basse.

In tale contesto, colui che si appresta a giudicare la persona in questione è un giudice di pace la cui indipendenza, prerogativa fondamentale del giudicante, non viene garantita. Infatti, il giudice di pace è chiamato a convalidare il provvedimento di accompagnamento alla frontiera non nella sede ordinariamente deputata all'esercizio della funzione giurisdizionale, ma in locali forniti dalle questure, in locali di pertinenza dell'autorità che — aspetto che preme anche all'opinione pubblica — ha emesso il provvedimento da convalidare. Oltretutto, il giudice di pace è presato dal fatto di dover decidere tempestivamente.

Insomma, i locali e gli strumenti vengono messi a disposizione del giudice di pace dalla questura nei limiti delle risorse disponibili e, dunque, con modalità che non sembrano poste in connessione, sul piano funzionale, con il carattere di necessità che caratterizza l'esercizio della funzione giurisdizionale, il « lavoro » che il giudice di pace deve svolgere (proprio ieri, in quest'aula, molti colleghi hanno polemizzato con il Governo per le scarse disponibilità assegnate alla Polizia di Stato dal disegno di legge finanziaria).

Quindi, la Polizia di Stato deve garantire un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione, ma poco rispettato dal provvedimento in esame. Infatti, molto difficilmente una questura, dotata di pochi fondi, potrà mettere a disposizione del giudice di pace e del povero immigrato un interprete in grado di aiutarli a capirsi.

Per questi motivi chiediamo che il comma 5-ter venga soppresso. Aggiungendo ulteriori elementi negativi ad un quadro complessivamente sfavorevole (per i locali in cui si svolge l'udienza per la

convalida, per le scarse disponibilità delle questure, anche di quelle che fossero propense a dimostrare una buona disposizione nei confronti della persona trattata, per l'impossibilità per quest'ultima di essere garantita attraverso la sua presenza, perché un emendamento in tal senso è stato respinto, per l'impossibilità di godere dell'assistenza di un interprete in caso di audizione), esso finisce per negare la tutela della libertà della persona, la quale potrà bensì proporre ricorso per cassazione, ma quando, ormai, non sarà più presente nel nostro paese. Di quale tutela della libertà della persona stiamo parlando?

Ecco perché chiediamo che il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge in esame sia soppresso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, precedentemente ho fatto cenno (ne abbiamo parlato anche in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento) alla particolare delicatezza (è un eufemismo, ma utilizzo questa espressione, perché il mio amico Michele Saponara non dica che faccio terrorismo con le parole) del capoverso 5-ter, che vorrei leggere, perché non è detto che tutti i colleghi presenti in quest'aula abbiano avuto il tempo di leggerlo: « Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili » — sottolineo quest'ultima espressione — « il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo ». Ora vorrei leggervi l'articolo 110 della Costituzione della Repubblica italiana: « Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ».

Credo che solo un non vedente (uso un'espressione *politically correct*), ma un non vedente dal punto di vista ideologico

e non fisico, potrebbe non rendersi conto del palese contrasto che esiste tra una norma ordinaria di questo tipo, per di più introdotta con decretazione d'urgenza, e la norma costituzionale. Il ministro della giustizia Castelli non ha nulla da dire al riguardo? E lei, sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole D'Alì, persona competente e sempre attenta alle questioni delicate sotto il profilo istituzionale? Ma vi rendete conto che stabilite che un organo dipendente dal Ministero dell'interno, ossia le questure (ed è giusto che siano dipendenti dal Ministero dell'interno), forniscano al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili (quindi, se c'è bene, altrimenti non si fa), il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo? Questa norma fa a pugni con la Costituzione, non soltanto perché, onorevoli Benedetti Valentini e Messa, che avete interloquito con equilibrio in questo dibattito, deve essere il ministro della giustizia competente al riguardo, ma anche perché (e il collega Leoni lo ha detto per primo in questo mini dibattito sull'emendamento in questione) la terzietà e l'indipendenza del giudice sono manomesse in radice. Magari, ad un giudice che si comporterà in un certo modo, sarà messo a disposizione un bel locale (bello fra virgolette, perché le nostre questure non sono lussuosamente strutturate) e si cercherà di creare quel minimo di conforto logistico che gli permetta di esercitare con dignità il suo lavoro. Ma quello è un giudice! Non è un funzionario di polizia! È uno che decide sulla libertà delle persone! Per questo motivo, la Costituzione attribuisce le competenze in questione al CSM o al ministro della giustizia! Può essere la migliore questura del mondo, possono essere i migliori funzionari e le migliori stanze del mondo (ma non lo saranno), tuttavia è impensabile dar corso ad un procedimento di tipo giurisdizionale in queste condizioni! È patente l'incostituzionalità di questa norma!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri ho introdotto l'argomento della violazione dell'articolo 110 della Costituzione. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul circuito che si innesca attraverso questa scelta.

Il giudice di pace competente per la convalida del provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo sarà il giudice di pace scelto dal funzionario di polizia che individuerà il centro di permanenza temporanea. Ho fatto l'esempio delle 25 cittadine moldave, che, fermate a Udine, erano a Caltanissetta; per il loro accompagnamento coattivo sarà competente il giudice di pace di Caltanissetta! Se il funzionario di polizia avesse deciso di portarle a Roma, sarebbe stato il giudice di pace di Roma!

Ma il circuito va avanti e, oltre alla violazione dell'articolo 25, vi è la violazione dell'articolo 110 della Costituzione, perché quel giudice di pace, pur territorialmente competente, anche se in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, sarà poi un giudice al quale potranno essere sottratti dal Ministero dell'interno quei supporti e quei locali necessari per esercitare la sua funzione.

Cari colleghi, quando il nostro Costituente volle che tutta la materia dell'organizzazione giudiziaria fosse affidata al ministro della giustizia, fu proprio per evitare che ci fossero interferenze, che ci fosse la possibilità di avere delle intrusioni all'interno del sistema giudiziario, proprio attraverso la sottrazione o la dazione dei mezzi che potessero così negare oppure favorire la funzione giudiziaria. Non è soltanto una questione amministrativa, è una grande questione di libertà. Se poi aggiungiamo all'ultimo degli anelli di questo circuito perverso che questi provvedimenti saranno a pagamento, perché si riceveranno 10 euro per ogni provvedimento, possiamo constatare che veramente abbiamo introdotto un sistema che io trovo imbarazzante. Si sceglie il giudice, si dice se il giudice può avere o non avere i mezzi a disposizione e lo si paga per quello che fa.

Io credo che questo sia davvero un punto nodale su cui ciascuno di noi è chiamato a riflettere, non soltanto perché stiamo parlando di stranieri, ma perché stiamo introducendo davvero un *vulnus* al nostro sistema delle garanzie costituzionali ed istituzionali.

Questo, cari colleghi e cari amici presenti qui in Parlamento, rischia di essere un pericoloso e devastante precedente in termini di interpretazione autentica di tutte le norme del sistema delle garanzie del nostro ordinamento. Vi prego di riflettere e di tornare a dare al giudice naturale quella precostituzione che è prevista dalla Costituzione, di restituire al giudice l'indipendenza, anche attraverso la non subordinazione rispetto ai mezzi, che devono essere conferiti dallo stesso ministero di appartenenza (quindi dal Ministero della giustizia), di riflettere, come vedremo più avanti, sul fatto che si debba essere pagati un tot per ogni provvedimento, perché quando si parla di libertà, cari colleghi, è difficile trovare la misura in euro (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	394
Votanti .....	393
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	197
Hanno votato sì .....	166
Hanno votato no ..	227).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bellillo 1.17. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, vi è il caso, che noi solleviamo con questo emendamento, di uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento, cioè di uno straniero che ha subito il provvedimento, ma che, non per colpa sua, si trova ancora sul territorio del nostro paese.

Voi, secondo la normativa prevista da questo decreto, nel caso in cui gli organi di polizia dovessero trovare uno straniero in queste condizioni, prevedete l'arresto. Ne parleremo più avanti. Noi, con questo emendamento, proviamo a dire, facendo ragionare su questo punto, che per lo straniero che sia in queste condizioni, non per colpa sua, ma perché per le più varie ragioni non è stato possibile eseguire con immediatezza il procedimento, valga almeno quella parvenza di garanzie che sono previste nel capoverso 5-bis, che noi abbiamo criticato e che volevamo abolire. Ma almeno che valgano queste garanzie!

Quindi, chiedo ai colleghi, se non si vuole andare avanti alla cieca nel prevedere che comunque scatti, per chiunque, anche per chi non ha alcuna responsabilità, la misura detentiva (una misura detentiva sulla quale discuteremo tra poco, con gli emendamenti che la riguardano), che almeno si valuti la situazione soggettiva ed oggettiva delle persone interessate! Che almeno in questo caso si faccia valere quella parvenza di garanzie che sono presenti nel comma che pure noi abbiamo criticato (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellillo 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	407
Votanti .....	406
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	204
Hanno votato sì .....	174
Hanno votato no ..	232).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	416
Votanti .....	415
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	208
Hanno votato sì .....	180
Hanno votato no ..	235).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, vorrei rivolgermi, con questo mio intervento, in particolar modo all'onorevole Landi di Chiavenna, se me lo consente; sappiamo, infatti, come egli sia un appassionato alfiere di questo provvedimento e sia versato nella materia.

Vorrei, dunque, sottoporre alla sua attenzione, onorevole Landi di Chiavenna, nonché a quella dei più accalorati colleghi che, soprattutto ieri, hanno trattato l'esame del provvedimento alla stregua di un bando necessario e di una « grida manzoniana » anziché come un vero e proprio disegno di legge, quanto segue.

Rivolgo un invito a riflettere sull'opportunità di cancellare, attraverso l'approvazione dell'emendamento soppressivo in esame, la previsione che, per la verità, è stata introdotta, non sussistendo nel testo originario del Governo, nel corso del-

l'esame svoltosi al Senato. Mi riferisco all'inserimento, al comma 2 dell'articolo 1, di questo capoverso 2-ter. Si potrebbe osservare: *quod non fecerunt barbari...*

Rivolgo tale invito in quanto con questa disposizione si appresta un meccanismo che produrrà la dissoluzione completa di tutte queste vostre passioni; infatti, in un solo comma complesso, partito in tre lettere — le lettere: a); b); c) -, si stravolgono tre principi costituzionali e la stessa sistematica del codice penale.

Onorevole Landi, mi sono rivolto a lei...

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA.  
Troppo onore!

VINCENZO SINISCALCHI. ...proprio perché quanto sto osservando ritengo possa essere utile; infatti, credo ancora nei paradossi. Con questa ipocrita forma di ossequio portata alla Corte costituzionale, vi siete limitati, per così dire, a mettere una pezza a colori sulla questione delle garanzie della giurisdizione senza esservi in alcun modo occupati del combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 27 della Carta circa il concetto di pena. Ricordo che la disposizione in questione modifica il decreto legislativo n. 286 del 1998, la cosiddetta legge Turco-Napolitano; ritengo infatti che, stemperati gli entusiasmi, le passioni e anche gli eccessi, potremo convenire sulla sua considerazione come atto legislativo importante. Ebbene, tale legge, per questa parte normativa, non era stata modificata neppure dalla cosiddetta legge Bossi-Fini; invece, la maggioranza al Senato ha introdotto la previsione di un reato. Mi ricollego al riguardo all'introduzione; si tratta in questo caso di trattare in un certo modo i clandestini, non le persone in generale. Ciò, colleghi della maggioranza, rivela la coscienza che è alla base dell'introduzione di questa vera e propria fattispecie di reato, un vero e proprio delitto.

Si trasforma, dunque, una contravvenzione in un delitto; si viola uno dei fondamenti elementari del nostro ordinamento. In base alla disposizione in questione, infatti, le parole: « con l'arresto da

sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni ». Risparmio all'Assemblea la sottolineatura di tale particolare severità, di questa ferocia; non è questo il problema. È particolarmente grave invece — e la Corte costituzionale non potrà, per così dire, lasciar correre — il tentativo di trasformare l'autoritatività di un provvedimento amministrativo rendendo ancillare il diritto penale. E, dunque, si comprende perché non dia fastidio la delega al povero giudice di pace; tra l'altro, tali osservazioni derivano proprio dalle considerazioni fatte dai giudici di pace sconcertati dal provvedimento. Ma tralascio di soffermarmi su tale aspetto. Rendere ancillare il diritto penale per la realizzazione di un atto amministrativo! Siamo veramente all'*hic Rodus, hic salta*.

Questo capoverso, il 2-ter - che peraltro inasprisce le pene in caso di rientro e via dicendo, ma mi soffermo solo sui due principi fondamentali — non solo è incostituzionale ma viola il principio della separazione degli ordinamenti perché invade, con l'apparenza di rendere cogente un provvedimento amministrativo, un ambito nel quale non potrebbe disporre, stabilendo le pene e prevedendo la trasformazione della contravvenzione in delitto.

Proseguendo: questo testo raffazzonato ed affrettato, licenziato dal Senato, non tiene conto di un'altra serie di fattori. L'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale impone che vi siano, nelle nuove leggi, effetti abrogativi nei confronti delle leggi precedenti. Non è un dato formale, onorevoli colleghi: è un dato sostanziale. Va considerato che il passaggio che bisogna effettuare, attraverso il provvedimento in discussione, non solo è di modifica della legge Turco-Napolitano e della legge Fini-Bossi, ma anche di modifica delle leggi del 2000 e del 1999 sulla competenza penale del giudice di pace. Come si potrà giustificare che, in una competenza penale del giudice di pace prevista per pene fino a sei o — addirittura — quattro mesi di reclusione, si possano inserire fattispecie nuove, le quali preve-

dono tali pene e, soprattutto, introducono categorie di reati, aggravando la competenza penale dello stesso giudice di pace?

Ecco perché, senza ironia, ma con profonda serenità e convinzione, chiedo di voler prendere in considerazione la possibilità di estrapolare da questo provvedimento, al quale tenete tanto, il comma 2-ter dell'articolo 1. Vi sono anche altri aspetti di questo provvedimento sui quali non concordiamo affatto, ma ciò significherebbe veramente voler riportare la razionalità in una discussione che sembra fatta intorno ad un bando di cacciata dei migranti, che commettono chissà quale reato, mentre, in realtà, sono vittime di una grande tragedia sociale e mondiale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

**GIANNICOLA SINISI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, cercherò di essere il più didascalico possibile.

Sono intervenute due sentenze della Corte costituzionale, la n. 222 e la n. 223, entrambe dell'8 luglio scorso. La sentenza n. 222 dichiara l'illegittimità di un comma della legge Bossi-Fini, riguardante il mancato intervento del giudice in un provvedimento limitativo della libertà personale, quale l'accompagnamento coattivo.

La sentenza n. 223 dichiara l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge del 2002, che modifica la legge Bossi-Fini e che ha introdotto un sistema sanzionatorio nuovo, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per un reato per il quale era prevista la contravvenzione. La Corte costituzionale ha ritenuto altresì irragionevole l'arresto obbligatorio in flagranza per un reato contravvenzionale, la cui pena va da sei mesi ad un anno di arresto.

Il Governo non aveva posto rimedio a tali rilievi della Corte costituzionale. Ci ha pensato il Senato. La cosa più ragionevole da fare era prendere atto che una con-

dotta che, in buona sostanza, sanziona la violazione di un obbligo amministrativo non potesse avere come conseguenza l'arresto obbligatorio in flagranza, perché il codice di procedura penale prevede che ciò sia possibile soltanto per delitti la cui pena sia superiore a cinque anni di reclusione, fino all'ergastolo.

Il legislatore del Senato, invece di prendere atto di tale sentenza della Corte costituzionale, ha aumentato le pene, trasformando la contravvenzione in delitto e prevedendo una pena da uno a quattro anni di reclusione. È una totale inversione, del tutto elusiva della stessa sentenza della Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi, non possiamo decidere, in quest'aula, che per un sorpasso in curva si preveda la pena dell'ergastolo. La congruità della pena la dobbiamo determinare in relazione all'offensività sociale del comportamento e al disvalore della condotta.

Stiamo prevedendo, per una violazione di un provvedimento amministrativo di pubblica sicurezza, quale il decreto di espulsione, una pena da uno a quattro anni, dimenticando che nel nostro ordinamento vi è un'altra norma, l'articolo 650 del codice penale, che stabilisce che chiunque violi un provvedimento amministrativo dettato da ragioni di pubblica sicurezza è punito con l'arresto fino a tre mesi.

Che cosa stiamo facendo? Al cittadino italiano che viola il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza è applicata una pena fino a tre mesi di arresto e per un cittadino straniero che viola un provvedimento amministrativo di pubblica sicurezza, come il decreto di espulsione, è prevista una pena da uno a quattro anni di reclusione e l'arresto obbligatorio in flagranza.

Cari colleghi, la irragionevolezza di questa vostra scelta e la irragionevolezza del Senato che, mi auguro, non sia quella della Camera, è in totale disprezzo della sentenza della Corte costituzionale, ma anche dei principi che sono stati citati, in particolare, di quello previsto dall'articolo 3 della Costituzione, che vuole innanzi-

tutto che vi siano trattamenti uguali per situazioni uguali e trattamenti diversi per situazioni diverse e che non consente di compiere questa operazione un po' rozza, che porterà ad una nuova censura costituzionale.

Stiamo introducendo un sistema diverso per gli stranieri nel nostro ordinamento, pene più gravi e sanzioni processuali diverse. Credo che ciò sia del tutto inammissibile e vi invito ancora una volta a compiere una riflessione e a non rompere l'unità del sistema e delle previsioni democratiche, che sono quelle penali e amministrative che insieme abbiamo scelto, per far sì che questa sia una nazione nella quale i diritti degli uguali siano sanciti e voluti dalla Costituzione e dalle leggi. È un passo pericoloso che stiamo compiendo e mi auguro che trovi la sensibilità di quanti di voi, giuristi nelle aule di tribunale, ma sensibili nelle aule del Parlamento, accoglieranno questo nostro emendamento per ripristinare eguaglianza nelle norme e soprattutto eguaglianza nella legge (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

**GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA.** Mi corre l'obbligo, vista la correttezza e la delicatezza con cui il collega Siniscalchi si è rivolto al sottoscritto, di fare una precisazione.

In realtà, non mi risulta, a meno che non abbia interpretato male il testo della legge, che sia prevista un'estensione delle funzioni e delle competenze del giudice di pace attraverso anche l'elevazione della pena da uno a quattro anni. In realtà, secondo la *ratio* della norma, l'extracomunitario trovato in forma clandestina sul territorio dello Stato, al quale sia stata irrogata la sanzione amministrativa dell'espulsione e che non abbia provveduto spontaneamente, evidentemente, ad abbandonare il territorio dello Stato, nono-

stante sia stata inflitta a questa persona un provvedimento meramente amministrativo, viene sottoposto al giudizio penale e, quindi, verrà tradotto di fronte all'autorità giudiziaria competente, visto che stiamo parlando di un'ipotesi di reato che configura un delitto, in quanto la pena edittale va da uno a quattro anni. Quindi, credo che il giudice di pace non abbia nulla a che vedere con questa specifica questione.

Nel merito — e credo che sia d'obbligo dare una risposta a tutte le affermazioni di principio che sono state spese in due ore di dibattito —, ripeto quanto ho già detto ieri, ma credo che sarà molto difficile ottenere una risposta dai rappresentanti del centrosinistra, perché mi pare che le posizioni siano estremamente diverse sul vero nodo della questione, ossia come affrontare seriamente il problema dell'immigrazione clandestina e come rendere possibile, attraverso un sistema di norme, l'espulsione dal territorio italiano di chi non ha titolo per rimanervi.

Mi pare che la posizione della Margherita diverga da quella dei Democratici di sinistra, fino a giungere alle posizioni assolutamente estreme di Rifondazione comunista, che potrei così sintetizzare: dentro tutti gli extracomunitari, fuori tutti gli italiani dall'Italia (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*). Mi pare che, sostanzialmente, sia questo il punto al quale volete arrivare e disgraziatamente, se doveste tornare a governare, purtroppo temo che avrete anche la responsabilità di espellere dal territorio italiano gli italiani!

**MARILDE PROVERA.** Questo lo avete fatto voi negli anni passati!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, non credo che ci sia qualcuno che ha diritti minori degli altri. L'intolleranza che blocca i discorsi di una parte è sbagliata. L'onorevole Landi di Chiavenna ha ascoltato gli altri interventi educatamente, quindi ascoltatelo!

**GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA.** Onorevole Provera, quando lei non ha

puddore nel definire il giudice di pace un giudice non sereno perché condizionato sul piano politico dal fatto di ricevere un emolumento per ogni provvedimento di espulsione, mi pare, francamente, che abbia superato ogni limite, di corretto dibattito parlamentare.

Al di là di tutto ciò, la domanda che continuerò a ripetere, da qui fino alla fine di questo dibattito politico, è — e questo non dovete dirlo al Parlamento o alle forze maggioranze, ma dovete assumervi la responsabilità di dirlo ufficialmente, pubblicamente, realmente al popolo italiano — se intendete contrastare seriamente ogni forma di immigrazione clandestina e irregolare. Se questo è veramente il vostro intendimento, dovete spiegarci come intendete farlo. Non con questo ipergarantismo che — è dimostrato e provato dai fatti — non ha prodotto alcun risultato (*Commenti di deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

Voi sapete perfettamente che con i provvedimenti di espulsione amministrativa il 50 per cento degli intimati non ha abbandonato il territorio dello Stato ed è rimasto egualmente, nonostante i provvedimenti in via amministrativa, in forma clandestina, sul territorio dello Stato italiano. Allora, qui, si pone il problema. Noi crediamo di poter risolvere il problema delle espulsioni attraverso i meccanismi che abbiamo introdotto e stiamo introducendo; se avete idee migliori, ditele, manifestatele, ma fateci sapere, e fate sapere agli italiani, se volete contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, perché questo è l'unico modo per dare risposte agli italiani (*Commenti del deputato Maura Cossutta*).

Volete farlo? Ditelo per cortesia! Perché finora abbiamo soltanto sentito bellissime dichiarazioni, petizioni di principio, affermazioni di diritto, ma, in realtà, non avete dato risposte concrete. Con voi — l'ho già detto ieri e lo ripeto — sono entrati in Italia, in cinque anni di governo del centrosinistra, più di un milione di clandestini. Noi stiamo cercando di espellerli e ne abbiamo regolarizzati molti, però vogliamo sapere da voi, se disgraziata-

mente doveste ancora avere responsabilità di governo, su quali provvedimenti seri gli italiani possono contare per avere la certezza che non porterete nuovamente l'Italia allo sbando, all'insicurezza, di fatto, alimentando lo stato di xenofobia e di intolleranza che abbiamo trovato noi quando abbiamo assunto la responsabilità di governare il nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

**CARLO LEONI.** Signor Presidente, intervengo a titolo personale, e dunque in un minuto posso soltanto dire, in risposta al collega Landi di Chiavenna, che noi vogliamo certamente che gli stranieri...

**GUIDO DUSSIN.** Intervieni a titolo personale?

**CARLO LEONI.** Intervengo a titolo personale.

**GUIDO DUSSIN.** Allora, di pure « io voglio ».

**MARCO BOATO.** Basta, smettila!

**CARLO LEONI.** Noi vogliamo che gli stranieri possano essere ospitati regolarmente, e che regolarmente possano esercitare le loro funzioni lavorative, le loro funzioni sociali e civili — noi, collega Landi di Chiavenna, vogliamo il diritto di voto agli stranieri; non so più se Alleanza Nazionale crede ancora a questo obiettivo, visto che un anno e mezzo fa il Vicepresidente del Consiglio lo propose, ma poi non mi pare ci sia più tornato sopra —, e vogliamo regolarità nei ricongiungimenti familiari.

**GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA.** Non avete mai fatto nessuna proposta vera!

CARLO LEONI. Poiché la legge Bossi-Fini rende enormemente più difficile di prima il percorso di chi vuole lavorare regolarmente, vivere regolarmente, ricongiungersi regolarmente con la propria famiglia in Italia, la vostra legge incentiva la clandestinità e non la elimina affatto, il primo provvedimento da prendere per combattere la condizione di clandestinità è l'abrogazione della vostra legge Bossi-Fini, alla quale ci dedicheremo se riusciremo a conquistare il consenso della maggioranza degli italiani (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	414
Votanti .....	413
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	207
Hanno votato sì .....	177
Hanno votato no....	236).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.

MARILDE PROVERA. Signor Presidente, posto che non è certo il mio partito ad avere alle spalle una tradizione e una storia di espulsione di italiani, tanto meno per motivi di opinione — forse il suo, collega Landi di Chiavenna, non il nostro —, aggiungo che noi abbiamo piuttosto una cultura di accoglienza e di tutela dei diritti della persona, ed è esattamente questo il motivo — per stare in tema e non divagare per cercare di evitare i problemi, come lei ha fatto poco fa — per cui noi, con questo

emendamento, proponiamo di sopprimere la lettera *a*) del comma 2-*ter* dell'articolo 1.

Con i due emendamenti successivi, gli emendamenti Mascia 1.12 e 1.13, proponiamo, invece, di sopprimere le lettere *b*) e *c*). Lo facciamo perché crediamo nella tutela del diritto e crediamo che quest'ultimo sia tale quando possa essere esercitato nei confronti di tutte le persone in modo eguale. Quando si identifica un diseguale, perché non ci piace tanto, se ne possono identificare anche altri. Forse, è da ciò che proviene la sua certezza che si possano avere espulsioni di italiani, cosa non nostra.

Con il provvedimento che voi proponete siamo di fronte al drastico inasprimento di sanzioni ed a limitazioni della libertà personale dello straniero irregolare come regola non certo di estrema *ratio*. Si tratta di una regola di asprezza che già trova, peraltro, applicazione nella disciplina della convalida delle misure esecutive della polizia, che precede l'intervento del giudice sempre, e non solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, come, invece, vorrebbe l'articolo 13, comma 3, della Costituzione. Dunque, si pone anche in questo caso il richiamo a possibili bocciature da parte della Corte costituzionale.

Siamo di fronte ad un inasprimento di tali regole che non tende, come voi dite, a porre un freno al traffico di migranti, ma a coprire l'immigrazione *tout court*. Il mio pensiero, in questi casi, va sempre alle molte schiere di emigranti italiani che hanno fatto le fortune del nostro Stato, che hanno avuto l'occasione di trovare, laddove in Italia sotto regimi autoritari non gli era concesso, una possibilità di emancipazione propria.

L'emendamento in esame ed i due seguenti tendono a sopprimere le modifiche apportate ai reati di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che hanno a loro volta una matrice comune nella reintroduzione dell'arresto dello straniero nei casi oggetto della censura di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 223 del 2004, che ci ha portati alla discussione di tale provvedimento. In

tale prospettiva, le contravvenzioni vengono trasformate in delitti e, quindi, effettivamente stravolte nella loro lettura. Per le tre fattispecie delittuose viene aumentata la pena detentiva per questo tipo di persone. Per i due casi di arresto facoltativo previsti dalla normativa precedente vi è la trasformazione in arresto obbligatorio.

Dunque, siamo di fronte ad un inasprimento tale dei provvedimenti per cui per una fattispecie di persone specifica, e non per l'insieme della popolazione residente ed operante in Italia, vi è la possibilità di un provvedimento per reato amministrativo decisamente più grave rispetto a quello che dovrebbe esservi in tali casi per distinguerli dai reati penali.

Voi aggirate il tutto trasformando in reato penale tali provvedimenti. In questo è l'ingiustizia profonda, un'ingiustizia che definisce una legge proprio per gli immigrati, perché vuole colpire l'immigrazione straniera, fatti salvi i pochi casi di stretta necessità di sfruttamento che pensate si possa fare su queste persone. Differentemente, varrebbe il diritto di garanzia della persona in quanto persona, con la completezza della sua intelligenza e facoltà, sia essa italiana o straniera, sia essa straniera degli Stati Uniti sia essa straniera del Marocco (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, devo dire che l'argomentare del collega Landi di Chiavenna mi ha particolarmente colpito, laddove ha evocato la questione dell'ipergarantismo che noi statteremmo utilizzando in questa nostra battaglia parlamentare. Ricordo perfettamente l'entusiasmo con il quale il collega Landi di Chiavenna ha approvato le leggi che ormai nei libri di storia vengono definite come le leggi vergogna: il suo era, lo ripeto, autentico entusiasmo allorché approvava le norme che di fatto depena-

lizzavano, ad esempio, il falso in bilancio o andavano a scovare eccezioni postume per annullare le attività istruttorie dei giudici di Milano nei processi a carico dell'onorevole Previti. Oggi, tutto questo diventa ipergarantismo, anche se è cosa assai diversa.

Onorevole Landi di Chiavenna, ella elude le questioni che le stiamo correttamente ponendo. Lei utilizza un'espressione che a noi piace poco quando parla di lotte di contrasto in danno degli extracomunitari o, come lei li definisce, dei clandestini. La questione non è questa! Lasciamo questa battaglia a lei, alla sua parte politica, alla coalizione per la quale lei si sta battendo. La questione vera riguarda i modi democratici — essi garantiti — attraverso i quali si deve condurre questa vostra battaglia contro gli stranieri.

È proprio qui la questione che lei elude, perché il provvedimento che stiamo esaminando ed approvando costruisce un sistema sanzionatorio particolarmente odioso in quanto iniquo, irragionevole ed irrazionale. Lei dovrebbe sapere, come operatore del diritto, che funzione della norma è quella di porre una regola giusta: quando si introduce una regola palesemente ingiusta, si fa del male alla legge ed all'ordinamento giuridico, perché la legge palesemente ingiusta è un incentivo all'illegalità. Ebbene, voi state costruendo un sistema sanzionatorio che è palesemente, in modo conclamato, ingiusto ed iniquo! State costruendo — ve lo hanno detto anche altri colleghi — un diritto penale speciale: un diritto penale per gli stranieri! State costruendo procedure processuali concepite e pensate esclusivamente per gli stranieri, tutte particolarmente rigorose verso fasce sociali che sono poi le più deboli.

In quest'aula parliamo spesso del fatto che stiamo costruendo un diritto penale sulla base del cosiddetto doppio binario; ha ragione la collega Mascia, perché è vero che ne stiamo aggiungendo un terzo: oltre al binario contro i reati della criminalità organizzata, oltre al binario del diritto penale ordinario, stiamo costruendo il diritto penale dei poveracci. Su questo

piano, credo che lei debba ricordare qualche cosa, perché il diritto penale dei poveracci stava già scritto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: mi riferisco, ad esempio, al reato — dichiarato incostituzionale — che puniva le persone che dormivano sotto i ponti, oppure al reato, presente nel codice penale di molti decenni fa, che puniva la mendicizia. Ebbene, su di essi la Corte costituzionale, già da tanti anni, si è pronunciata dichiarando che si trattava di norme scritte in danno di una fascia sociale particolarmente debole, che in un regime costituzionale democratico integravano figure e comportamenti sanzionati in modo odioso ed inaccettabile. Voi ora state facendo qualcosa di assai simile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bonito, la invito a concludere il suo intervento.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, le chiedo solo pochi istanti per terminare. Intanto preannuncio che concluderò le mie argomentazioni intervenendo a margine di un altro emendamento, sul quale esprimerò un voto favorevole.

Il Governo è intervenuto soprattutto perché è intervenuta la Corte costituzionale, che ha sancito alcuni principi. Voi avete eluso la sentenza della Corte costituzionale e questo, sotto l'aspetto politico, culturale, storico ed istituzionale, è gravemente scorretto! La Corte costituzionale vi ha detto che siete stati troppo severi. La vostra risposta è stata: noi non siamo più severi, ma siamo semplicemente cattivi. Perché cattivi siete stati, attraverso le norme che avete scritto, come cercherò di dimostrare nel mio prossimo intervento (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

**MAURA COSSUTTA.** Ascoltando l'onorevole Landi di Chiavenna, ho notato che

egli si è lasciato un po' andare, dicendo in tal modo la verità. Bene, perché fino ad ora avevamo ascoltato gli altri interventi, che ci rassicuravano del fatto che non si tratta di violazione di principi costituzionali. Invece, l'onorevole Landi di Chiavenna, lasciandosi andare, ha detto la verità, palesando peraltro la matrice della sua cultura, che legittima questo provvedimento. Una matrice culturale in virtù della quale è legittimo e possibile modulare e differenziare i diritti; una matrice culturale in virtù della quale è legittimo sacrificare i diritti, in nome di un grande, assoluto, valore: la sicurezza nazionale, la difesa della patria. Insomma, la storica grande paura: quella dell'invasione dell'Occidente.

Onorevoli colleghi, credo che proprio su questo siete già perdenti, oltre che, purtroppo, pericolosi. Se si considera legittimo, in nome della democrazia e della difesa di supremi valori, cedere sulla concezione dello Stato di diritto, non costruiamo una democrazia più forte, bensì più debole per tutti. Il collega Landi di Chiavenna prima ci sollecitava, chiedendoci cosa faremo, quando noi andremo al Governo, per risolvere questa grande, grandissima paura dell'invasione. Egli ci chiedeva: ci cacerete, noi italiani? Lo abbiamo detto con chiarezza, così come lo ha detto per la verità anche la Chiesa — lo dico sommessamente —, quella grande istituzione verso la quale dovrete essere attenti, visto che dite di rispettare i valori e le radici cristiane. Una Chiesa che da sempre è lungimirante e che guarda alla realtà in una prospettiva futura. Già la Chiesa vi ha fatto capire che quello dell'immigrazione è un fenomeno epocale, con il quale dobbiamo abituarci a convivere, trovando le regole per governare tale fenomeno.

Sappiamo che le politiche, quelle, prima di tutto, giuste e poi efficaci, sono quelle che fanno convergere una politica estera, una politica per la cooperazione e lo sviluppo, le politiche del mercato del lavoro, quelle di integrazione sociale...

PRESIDENTE. Onorevole Maura Cossutta, la invito a concludere.

MAURA COSSUTTA. Ciò, al fine di garantire quello che è scritto nella nostra Costituzione, non solo nell'articolo 13, onorevole Landi di Chiavenna, ma anche negli articoli 11, 10 e 3: contro la guerra, per l'asilo e per l'uguaglianza! I nostri padri costituenti avevano un'idea del mondo, della società e della comunità, mentre voi, evidentemente, siete fuori da questa concezione (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	399
Votanti .....	398
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	200
Hanno votato sì .....	167
Hanno votato no ..	231).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	402
Votanti .....	401
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	201
Hanno votato sì .....	171
Hanno votato no ..	230).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti .....	394
Maggioranza .....	198
Hanno votato sì .....	167
Hanno votato no ..	227).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti .....	412
Maggioranza .....	207
Hanno votato sì .....	177
Hanno votato no ..	235).

Avverto che l'emendamento Landi di Chiavenna 1.5 è stato ritirato.

Passiamo...

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, dal momento che il Governo ha espresso un parere contrario sul mio emendamento 1.5, ho conseguentemente deciso di ritirarlo, per presentare un apposito ordine del giorno, nel quale ne ho trasfuso il contenuto, come concordato con il Governo. Vorrei pertanto soltanto motivare le ragioni di tale ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Landi di Chiavenna, potrà farlo dopo, quando passeremo all'esame degli ordini del giorno.

Per il momento, l'Assemblea prende atto che c'è un ordine del giorno collegato al ritiro del suo emendamento 1.5.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellillo 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	417
<i>Votanti</i> .....	416
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	209
<i>Hanno votato sì</i> .....	175
<i>Hanno votato no</i> ..	241).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 1.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	410
<i>Votanti</i> .....	409
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	205
<i>Hanno votato sì</i> .....	174
<i>Hanno votato no</i> ..	235).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i> .....	418
<i>Maggioranza</i> .....	210
<i>Hanno votato sì</i> .....	176
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	419
<i>Votanti</i> .....	418
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	210
<i>Hanno votato sì</i> .....	177
<i>Hanno votato no</i> ..	241).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 1.32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei partire dal concetto di elusione del pronunciato dalla Corte costituzionale.

La Corte aveva affermato, in particolare, che la misura precautelare dell'arresto, prevista dalla legge al suo esame, non essendo finalizzata all'adozione di alcun provvedimento coercitivo, si risolveva in una limitazione provvisoria della libertà personale, priva di qualsiasi funzione processuale ed era, quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole.

Come interviene allora il legislatore, o meglio il Governo? Il Governo ridetermina il regime sanzionatorio delle figure di reato previste dalla legge Bossi-Fini e, poiché ci si trovava (come suol dirsi), ha cercato di prevedere qualche cosa di più. È, pertanto, giunto ad articolare una sanzione anche per questo comportamento, signor sottosegretario dell'interno e collega Landi Di Chiavenna. È previsto l'arresto da sei mesi ad un anno quando l'espulsione è disposta, perché il permesso di soggiorno è scaduto.

Onorevole Landi di Chiavenna, lei che ha assunto le vesti scomodissime, peraltro, di condottiero in questa lotta ai clandestini, le vorrei rivolgere la seguente do-